

Q U E S I T I S I S T R I

1. Chiarire se la categoria demolitori/rottamatori è considerata come un'unica categoria oppure se l'impresa che svolge entrambe le attività deve compilare due sezioni di tali categorie e pagare due contributi dati dalla somma delle quantità gestite l'anno precedente;
2. E' corretto ritenere che un'impresa che non svolge tutte le attività di trattamento di rifiuti presenti in autorizzazione non debba iscriversi al SISTRI per le attività di trattamento non esercitate?
3. Un impianto autorizzato nel 2009 che non ha ancora iniziato l'attività ma intende esercitarla nel 2010, sulla base di quale parametro di riferimento si deve iscrivere, considerato che non ci sono state quantità gestite nel 2009? E' corretto ritenere che si iscriva sulla base della classe minima?
4. Le aziende di raccolta e trasporto rifiuti urbani hanno iscritto gran parte dei loro numerosi mezzi (varie centinaia) sia in cat. RU, sia in cat RS, in quest'ultima esclusivamente per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali nelle aree in cui le stesse aziende operano come gestori del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, aree che, come noto, variano in funzione delle aggiudicazioni degli appalti. Tale prassi è stata adottata dalle imprese, nel rispetto delle disposizioni vigenti, per una flessibilità operativa, onde evitare continue variazioni di iscrizione all'Albo. Stante l'applicazione del SISTRI e la conseguente installazione delle black box sui mezzi, si ritiene che solo qualora effettivamente il mezzo venga utilizzato per il trasporto dei rifiuti speciali esso debba essere iscritto al SISTRI (con pagamento del relativo contributo) e debba essere dotato di black box. Se così non fosse va evidenziato che le aziende, tra l'altro, dovrebbero procedere in tempi rapidissimi, ad effettuare numerose variazioni di iscrizione all'Albo, che determinerebbero una paralisi dello stesso. Al riguardo è urgente e una pronuncia scritta sulla questione;
5. E' fondamentale che, ai fini della continuità dell'operatività attuale, le aziende che effettuano operazioni di spandimento fanghi in agricoltura (operazione R10), abbiano la possibilità nell'ambito della Sez. 8 "Destinatario" dell'Area Movimentazione Rifiuti della Scheda produttori Rifiuti speciali, di inserire la stessa denominazione della Sez 2 e cioè la stessa azienda produttrice di fanghi. Ciò in quanto tali aziende, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 99/92 e el D.Lgs. n. 152/06 e smi, hanno la titolarità dell'autorizzazione allo spandimento fanghi (R10) nel terreno dell'azienda agricola esterna (che mette il terreno stesso a disposizione ai sensi di legge) che non è però unità locale del soggetto autorizzato e, pertanto, non è iscritta la SISTRI. Si potrebbe prevedere al riguardo che nel Manuale tecnico operativo in predisposizione venga previsto che il trasportatore debba indicare nell'ambito della Scheda Trasportatori rifiuti speciali "Area Movimentazione rifiuto" nella Sez 3 campo annotazioni, il nome dell'azienda agricola in cui viene effettuato lo spandimento dei fanghi. All'arrivo presso l'azienda agricola l'addetto allo scarico dell'azienda produttrice presente sul luogo firma e data le schede cartacee come previsto dal comma 5 art. 6. L'ulteriore tracciabilità della distribuzione dei fanghi sui suoli è garantita dalla compilazione da parte dell'impianto terzo del Registro dei Terreni di cui all'Allegato III B del d. lgs n. 99/1992;

6. Qualora si decida di avvalersi di più chiavette USB per unità locale in cui vengono svolte più attività di gestione di rifiuti si chiede di conoscere se esistono ulteriori costi aggiuntivi per le ulteriori chiavette richieste;
7. In merito alla portata dell'art. 7 c.3 del DM 17/12/2009, evidenziamo che vi è una ingiustificata disparità tra gestore del servizio pubblico e operatore privato in quanto questi ultimi **non** sono ricompresi tra i soggetti che possono effettuare il trasporto dei rifiuti speciali assimilabili in convenzione attualmente gestiti anche nel libero mercato. Al riguardo per non penalizzare e discriminare importanti e qualificate aree di mercato anche di recupero e per prevenire le iniziative di ricorso al TAR preannunciate da di operatori privati finalizzate ad assicurare le condizioni di concorrenza sul libero mercato in materia, si richiede la seguente modifica al DM in parola: "*I produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, ad un trasportatore autorizzato o ad altro circuito organizzato di raccolta, possono adempiere*" O comunque si richiede che il Ministero espliciti formalmente che nell'ambito del circuito organizzato di raccolta si intendono **inclusi** anche gli operatori privati;
8. Chiarire il termine di dipendenti in quanto nel decreto si parla di dipendenti, unità lavorative ed addetti, definizioni che possono condurre l'impresa ad ottenere tre diversi computi. Chiarire altresì se i soci lavoratori di una cooperativa devono essere considerati nel calcolo e se nel caso di impresa (es. SNC) dove non ci sono dipendenti ma solo soci, che numero si indica come ULA all'interno della sezione 2 dell'iscrizione;
9. Chiarire l'ambito di responsabilità civile e penale del delegato anche per le possibili ricadute connesse ai rapporti di lavoro. Al riguardo deve essere chiarito che talune responsabilità ricadono sul legale rappresentante dell'impresa;
10. Sulla base di quanto specificato nella "Nota esplicativa" sui costi SISTRI si fa presente che la differenziazione prevista tra "impianti" e singole "attività di recupero/smaltimento" relativamente al pagamento del contributo che nel primo caso è dovuto considerando l'impianto come unica attività di gestione, nel secondo caso per ciascuna attività di recupero, porta ad una immotivata e significativa diversità di applicazione e quindi di costi tra le aziende;
11. In relazione alle problematiche legate alle procedure di iscrizione con regime semplificato alle categorie di iscrizione 2 e 3 dell'Albo che, come noto, si iscrivono con comunicazione e i cui requisiti vengono valutati successivamente dalle Sezioni regionali, è necessario dare una specifica soluzione operativa. Infatti, relativamente al SISTRI, l'operatore per poter trasportare, ha necessità che il caricamento della sua iscrizione e dei suoi codici CER, avvenga in tempo reale;
12. Analogi problemi si pone per la dichiarazione dell'azienda di variazione del proprio parco automezzi che attualmente viene gestita con una vidimazione da parte della Sezione regionale all'atto notorio che l'impresa già iscritta presenta e che dà alla stessa la possibilità immediata di utilizzare il mezzo per il quale si richiede la variazione e l'Albo si riserva successivamente di verificare l'idoneità tecnica del mezzo. Anche per tale procedura dovrà essere individuata una specifica soluzione che permetta all'operatore, già iscritto all'Albo di poter operare nei tempi previsti dalle attuali procedure.

13. Per evitare ulteriori aggravi sulle aziende di trasporto sarebbe opportuno che venga previsto che le suddette aziende, laddove siano anche produttrici di rifiuti o gestori di impianti di trattamento possano recarsi esclusivamente presso la sede dell'Albo per il ritiro del materiale previsto dal SISTRI e non anche presso le CCIAA che quasi sempre, con rare eccezioni, sono dislocate in posti diversi dalla Sezione regionale;
14. Anche per il trasporto è necessario prevedere che si paghi sulla base della quantità trattata l'anno precedente come per gli impianti e non sulla base della quantità autorizzata per evitare disparità tra le categorie soggette al SISTRI;
15. Ai fini di una semplificazione e contenimento dei costi gestionali delle imprese e quindi evitare duplicazioni di dotazioni satellitari sui mezzi di trasporto è opportuno prevedere in futuro la possibilità di poter permettere alle singole aziende di trasporto di monitorare, ai fini gestionali interni, tramite la black box i movimenti dei propri mezzi;
16. Prevedere la possibilità che il delegato possa essere soggetto esterno all'azienda ma con specifica delega di responsabilità in quanto è emerso che non sono pochi i casi di società che non hanno dipendenti preposti e tali attività sono gestite da personale che opera come collaboratori esterni;
17. Ci sono casi di società proprietarie di impianti di depurazione DISLOCATI SUL TERRITORIO NAZIONALE di acque provenienti dal lavaggio del materiale rotabile ed hanno contratti di service per la gestione degli stessi .Tali impianti, che sono autorizzati allo scarico in fognatura o in acque superficiali ex art. 124 DLgs. 152/2006, producono fanghi da smaltire e conseguentemente è sempre stato presentato, per ciascuno, il MUD come produttore presso le CCIAA competenti per territorio. Presso gli impianti non ci sono uffici, il personale per lo più vi si reca per poche ore al giorno e le unità non possono definirsi autonome, talché non sono state iscritte come "unità locali" presso le rispettive CCIAA ma raggruppate in tre distinte aree facenti capo ad uffici, questi si iscritti alla CCIAA. Tenuto presente che l'iscrizione nella fattispecie di ogni singola unità/impianto presso la CCIAA non sembra necessaria e che il SISTRI prevede, invece che ci sia iscrizione per ogni luogo di produzione del rifiuto (che verrà poi dotato di chiavetta USB), con una verifica (da parte della CCIAA) dell' effettiva iscrizione dell'unità locale presso la rispettiva CCIAA, si chiede come possa essere risolta la questione alla luce dei nuovi adempimenti, considerato che non essendo unità locali non verrebbe loro assegnata una chiavetta USB . Al riguardo si ritiene che le unità/impianti debbano essere dotate di chiavetta USB, a prescindere dall'inserimento o meno presso la locale CCIAA.